



Delibera n. 24/2017

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017

Oggetto: approvazione del “*Protocollo di Intesa*” e della “*Convenzione Operativa*” tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” e il “*Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*”. Autorizzazione alla sottoscrizione del “*Protocollo di Intesa*” e della “*Convenzione Operativa*”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 15;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “*Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica*”;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*”, e, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*”;

- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite “**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**”, ed, in particolare, l’articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**”;
- VISTO** lo Statuto dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, lettera m), 24, comma 1, lettera a) e 27;
- VISTO** il “**Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, n.138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46;
- VISTO** il “**Regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il “**Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D’AMICO** è stato nominato il Presidente dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTO** l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, il quale prevede, al comma 1, che “... anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro





accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"**;

VISTO l'articolo 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, introdotto dall'articolo 7 della Legge 15 luglio 2002, numero 145, come sostituito dall'articolo 5 del Decreto Legge 31 gennaio 2005, numero 7, e convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, numero 43, che contiene **"Disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le Pubbliche Amministrazioni"**;

VISTO in particolare, l'articolo 23-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come innanzi richiamato, il quale prevede che le *"...Amministrazioni Pubbliche, sulla base di appositi **"Protocolli di Intesa"** tra le parti, possano disporre, per singoli progetti d'interesse specifico delle Amministrazioni stesse e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni..."*;

VISTE le disposizioni contenute nei vigenti **"Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione"**, nonché quelle contenute nei vigenti **"Contratti Collettivi Nazionali Integrativi"**;

CONSIDERATO altresì, che lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, attività *"...di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie Strutture di Ricerca e delle Infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali ed esteri..."*;

CONSIDERATO che il **"Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale"** svolge una funzione strategica nel processo di sviluppo e valorizzazione, a livello internazionale, del **"Sistema Italia"** ed, in particolare, nel *"...processo di rafforzamento della presenza economica italiana a livello internazionale promuovendo, in primo luogo, i rapporti, le relazioni e le alleanze del **"Sistema Italiano della Ricerca e della Innovazione Tecnologica"** con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione Europea, sia a livello internazionale..."*;







CONSIDERATO altresì, che lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e il **“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”** sono già impegnati a sviluppare azioni finalizzate, in particolare, a:

- favorire *“...i processi di internazionalizzazione della ricerca e dell’economia italiane, promuovendo sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività...”*;
- favorire *“...una maggiore presenza del **“Sistema Italia”** in ambito internazionale attraverso la promozione di progetti nazionali integrati idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale...”*;
- promuovere *“...forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e con l’integrazione dei Sistemi **“Ricerca, Formazione ed Innovazione”** al fine di renderli internazionalmente competitivi...”*;

CONSIDERATO che il **“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”** e lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, tenendo conto delle priorità nazionali e delle strategie della Unione Europea per i prossimi tre anni, ritengono necessario interagire in modo coerente e sinergico al fine di:

- favorire l’internazionalizzazione del **“Sistema della Ricerca Italiano”** nei settori della **“Astronomia”** e della **“Astrofisica”**;
- definire concordemente le linee di azione nei settori della **“Astronomia”** e della **“Astrofisica”**;
- promuovere la ricerca e l’innovazione italiane sui mercati esteri;
- favorire le collaborazioni internazionali tra Enti e Istituti di Ricerca;
- agevolare la partecipazione degli Enti di Ricerca italiani a bandi internazionali, ed, in particolare, a quelli finanziati dalla Unione Europea;

CONSIDERATO altresì, che il **“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”** e lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** intendono sottoscrivere un apposito **“Protocollo di Intesa”** e una **“Convenzione Operativa”** per il perseguimento delle predette finalità;

VISTI lo schema di **“Protocollo di Intesa”** e lo schema di **“Convenzione Operativa”** tra il **“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”** e lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, predisposti per le finalità innanzi specificate;

VISTO l’articolo 2 del **“Protocollo di Intesa”**, il quale prevede che:

- il **“Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”** e lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** avvieranno un modello integrato di collaborazione professionale nel settore della ricerca e della innovazione anche mettendo ciascuno a disposizione dell’altro, compatibilmente alle risorse

all

res

mef

disponibili, qualificate risorse umane destinate a svolgere attività di promozione e sostegno della internazionalizzazione del “Sistema della Ricerca italiano”...”;

- *il “...profilo professionale della risorsa umana (una unità) interessata allo scambio e la disciplina del relativo “distacco” saranno definiti sulla base di separate “Convenzioni Operative” ...”;*

VISTI

gli articoli 2 e 3 della “**Convenzione Operativa**” che disciplinano, in particolare, le modalità di assegnazione temporanea (“distacco”) del personale dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” presso il “**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**”;

VISTI

altresì, i commi 2, 3, 6 e 7 del medesimo articolo 2 della predetta “**Convenzione Operativa**”, i quali prevedono che:

- *la “...assegnazione temporanea del personale dipendente dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha una durata biennale ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le parti...”;*
- *al “...personale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” viene riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione” vigente, nonché dai “Contratti Collettivi Nazionali Integrativi” di Ente...”*
- *tutti gli “...oneri relativi alle risorse umane temporaneamente assegnate in distacco (ivi compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali) restano a carico dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori...”;*
- *il “...personale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” che si rechi in trasferta o in missione nell’ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione, ottenuta l’autorizzazione del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, dovrà comunicarlo allo “Istituto”, che in tal modo garantisce la copertura delle relative spese nonché la copertura assicurativa...”;*
- *gli “...oneri relativi a tali missioni saranno a carico dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”...”;*

CONSIDERATO

che il “**Protocollo di Intesa**” innanzi richiamato ha durata quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 dicembre 2016, numero 126;




ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Generale alla sottoscrizione del “**Protocollo di Intesa**” e della “**Convenzione Operativa**”, espresso da ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

ATTESA pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare lo schema di “**Protocollo di Intesa**” tra il “**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**” e lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, predisposto per le finalità specificate in premessa, nel testo allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato 1).

Articolo 2. Di approvare lo schema di “**Convenzione Operativa**” tra il “**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**” e lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, predisposto per le medesime finalità, nel testo allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato 2).

Articolo 3. Di autorizzare il Professore **Nicolò D’AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, alla sottoscrizione del “**Protocollo di Intesa**” e della “**Convenzione Operativa**” specificati nelle premesse e richiamati nei primi due articoli del dispositivo della presente Delibera.

Roma, 22 maggio 2017

Il Segretario



Il Presidente






PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

- VISTO l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto del 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
- VISTO l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto dall'art.7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;
- PREMESSO CHE tra le priorità sulle quali si concentra l'impegno del MAECI vi è quella di rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- PREMESSO CHE l'INAF, ente pubblico nazionale di ricerca, controllato dal MIUR, promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
- CONSIDERATO CHE il MAECI e l'INAF sono in particolare già impegnati a sviluppare azioni tese a:
1. favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane, promuovendo sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività;
 2. favorire una maggiore presenza del sistema Italia in ambito internazionale attraverso la promozione di progetti nazionali integrati idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale;
 3. promuovere forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione che siano internazionalmente competitivi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Finalità)

1. Tenuto conto delle priorità nazionali e in linea con le strategie dell'Unione europea per il 2020, MAECI e INAF ritengono di prioritaria importanza rendere coerenti e sinergiche le rispettive priorità, programmi e attività per favorire l'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano nei settori dell'astronomia e dell'astrofisica.
2. A tal fine, MAECI e INAF intendono instaurare una collaborazione rafforzata mirata a definire concordemente nei settori dell'astronomia e dell'astrofisica le strategie e le linee di azione per promuovere la ricerca e l'innovazione italiane sui mercati esteri, favorire collaborazioni internazionali tra enti e istituti di ricerca e agevolare la partecipazione degli enti di ricerca italiani a bandi internazionali, in particolare quelli finanziati dall'Unione europea.

Articolo 2 (Modalità)

1. Per la realizzazione delle citate finalità, MAECI e INAF costituiranno un Comitato strategico paritetico costituito da due membri designati in egual misura da ciascuna Istituzione, che si riunirà periodicamente per la definizione degli obiettivi strategici, delle aree geografiche e degli ambiti d'interesse prioritari.
2. Inoltre, MAECI e INAF avvieranno un modello integrato di collaborazione professionale nel settore della ricerca e dell'innovazione anche mettendo ciascuno a disposizione dell'altro – compatibilmente alle risorse disponibili – qualificate risorse umane destinate a svolgere attività di promozione e sostegno dell'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano. Il profilo professionale della risorsa umana (una unità) interessata allo scambio e la disciplina del relativo distacco saranno definiti sulla base di separate convenzioni operative.
3. L'unità di personale dell'INAF in distacco presso il MAECI - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - dovrà munirsi di tesserino d'accesso (su istanza del CdR richiedente) e conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

Articolo 3 (Riservatezza)

1. MAECI e INAF si impegnano a osservare, nel rispetto della pertinente normativa in materia di trasparenza, la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, industriale e commerciale, assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Articolo 4
(Assunzione di efficacia e durata)

1. Il presente Protocollo, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. Lo stesso potrà essere rinnovato previo accordo fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di un nuovo protocollo.
2. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le Istituzioni contraenti.
3. MAECI e INAF potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.
4. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Istituzioni contraenti.
5. Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle due Istituzioni contraenti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e dalle rispettive convenzioni operative.

Articolo 5
(Sottoscrizione)

1. Il presente Protocollo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Roma,

per il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese

per l'Istituto Nazionale
di Astrofisica

Il Presidente

CONVENZIONE OPERATIVA
TRA

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Considerato che:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) svolge una funzione centrale nella proiezione internazionale del sistema Italia ed in particolare nel rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è il principale ente di ricerca pubblico italiano per l'astronomia e l'astrofisica, controllato dal MIUR, e promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo e favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ritengono opportuno strutturare con la presente Convenzione operativa le modalità di scambio e cooperazione delle risorse umane anche per favorire la collaborazione e al contempo la proiezione del Sistema Italia all'estero;

Visto che:

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", dispone, al comma 1, che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto

dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;

- In particolare, il comma 7 del sopra richiamato articolo 23-bis prevede la possibilità che, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le parti, le Amministrazioni Pubbliche possano disporre, per singoli progetti, d'interesse specifico delle Amministrazioni stesse, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- Le disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigenti nonché dai vigenti CCI sottoscritti a livello di Ente e locale,

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica di seguito denominate le Parti, concordano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione al fine di rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane.
2. Le Parti curano il mutuo raccordo tenuto anche conto del ruolo di rappresentanza, coordinamento e tutela degli interessi richiamati nelle premesse svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la sua struttura centrale e la sua rete di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari all'estero.

Articolo 2

Modalità

1. Nell'ambito delle finalità suindicate ed esplicitate nel Protocollo d'Intesa, l'INAF può proporre l'assegnazione temporanea (distacco) di proprio personale (una unità) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese.
2. L'INAF, propone, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la partecipazione di funzionari diplomatici ad iniziative di formazione.

Articolo 3

*Disciplina dell'assegnazione temporanea del personale dell'INAF
presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

1. L'INAF individua attraverso le proprie procedure interne e previa delibera autorizzativa del proprio Consiglio di Amministrazione il personale, in un numero pari ad una unità, che collaborerà a tempo pieno con il MAECI, informandone preventivamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ove il predetto personale collaborerà.
2. L'assegnazione temporanea del predetto personale dipendente dell'INAF ha una durata biennale ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le parti. Al predetto personale viene riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai CCNL del comparto di appartenenza e correlati CCI stipulati a livello di Ente e locale.
3. Tutti gli oneri relativi alle risorse umane temporaneamente assegnate in distacco (ivi compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali) restano a carico dell'INAF sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori.
4. Il personale in parola non potrà iniziare la collaborazione con il Ministero prima che il relativo decreto di distacco, formulato nei termini sopra riferiti, sia stato approvato dai competenti organi di controllo e che copia del predetto provvedimento sia stata trasmessa al MAECI per curarne i seguiti operativi. Parimenti anche il Protocollo di cui all'articolo 2 sarà sottoposto al visto di competenza dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI
5. A seguito di quanto previsto dal comma 4, il MAECI assicurerà quindi al personale dipendente dell'INAF distaccato l'accesso a titolo gratuito alla mensa.
6. Il personale INAF che si rechi in trasferta o in missione nell'ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione, ottenuta l'autorizzazione del MAECI, dovrà comunicarlo all'INAF, che in tal modo garantisce la copertura delle relative spese nonché la copertura assicurativa.
7. Considerato che gli ambiti della collaborazione disciplinati dalla presente Convenzione sostanziano una positiva ricaduta per l'INAF in termini di ampliamento delle possibilità di accesso delle proprie strutture ai Programmi ed agli accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca ed innovazione, gli oneri relativi a tali missioni saranno a carico di INAF.
8. L'intero periodo di attività presso il MAECI sarà valutato e considerato ai fini delle procedure per gli avanzamenti di carriera ed i relativi scatti di anzianità contestualmente maturati se previsti dal contratto; inoltre, le risorse umane provenienti da INAF di cui alla presente convenzione potranno usufruire dei fondi previsti per la formazione del personale dell'ente di appartenenza per tutta la durata della collaborazione.
9. L'unità di personale dell'INAF in distacco presso il MAECI- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - dovrà munirsi di tesserino d'accesso (su istanza del CdR richiedente) e conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

Assunzione di efficacia e durata

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. La stessa potrà essere rinnovata previo accordo fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di una nuova convenzione.

Articolo 5

Recesso dall'accordo

2. 1. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento mediante comunicazione scritta nel rispetto di un preavviso di sessanta giorni. In circostanze eccezionali, MAECI, INAF ed il personale oggetto della convenzione di concerto hanno la facoltà di porre fine alla convenzione senza necessità di preavviso.

Articolo 6

Sottoscrizione

1. La presente convenzione, costituita da un unico originale elettronico, viene sottoscritta dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

per il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese

per l'Istituto Nazionale
di Astrofisica

Il Presidente